



Al Ministro dello Sviluppo Economico

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, gli articoli 4, 14, 16, 17 e 40, commi 3-bis e 3-ter;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministeri”*, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, che istituisce il Ministero dello sviluppo economico come individuato dal seguente comma 12 dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244”*;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2014, con il quale era stata costituita la delegazione di parte pubblica a seguito della riorganizzazione del Ministero effettuata in applicazione del decreto-legge;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali del triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018 e, in particolare, gli articoli 7, comma 5, e 8, comma 2, il primo dei quali stabilisce che *“i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”* e nel secondo è previsto che *“l’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 5, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto”*;

Preso atto che occorre provvedere alla costituzione della delegazione di parte datoriale incaricata di stipulare gli accordi integrativi, anche in sede territoriale, sia per il personale appartenente alle aree sia per il personale con qualifica dirigenziale;

Ritenuto di chiamare a farne parte, in ragione delle funzioni assegnate: in qualità di presidente, il titolare dell’Ufficio dirigenziale di livello generale competente in materia di gestione del personale e di contrattazione ai sensi dell’articolo 16, lettera h), del succitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, quali componenti, tra gli altri dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale, il titolare della funzione di Segretario generale, il titolare dell’Ufficio dirigenziale di livello generale competente nelle attività di coordinamento degli uffici territoriali del Ministero nonché i datori di lavoro individuati ai sensi e agli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2014;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 2017, concernente l’individuazione dei 130 (centotrenta) uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017 (Reg. n. 233), pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale – n. 107 del 10 maggio 2017;

DECRETA

Articolo unico

1. La delegazione datoriale incaricata di stipulare accordi integrativi di livello nazionale e territoriale per le sedi centrali del Ministero, sia per il personale con qualifica dirigenziale sia per il personale appartenente alle aree di questo Ministero, è costituita:
 - a) dal titolare dell'Ufficio dirigenziale di livello generale competente in materia di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in qualità di presidente;
 - b) dal titolare delle funzioni di Segretario generale;
 - c) dal titolare dell'Ufficio dirigenziale di livello generale competente nelle attività di coordinamento degli uffici territoriali del Ministero nonché dai titolari di funzioni dirigenziali di livello generale individuati quali datori di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, responsabili di sedi di servizio con più di 200 lavoratori, in qualità di membri.
2. Sotto la vigenza degli atti di organizzazione riportati in premessa, la delegazione di parte pubblica incaricata di stipulare accordi sindacali integrativi, sia per il personale con qualifica dirigenziale sia per il personale appartenente alle aree di questo Ministero, è composta dal:
 - Direttore generale della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, Presidente;
 - Segretario generale, membro;
 - Direttore generale della Direzione generale delle attività territoriali, membro;
 - Direttori generali delle Direzioni generali titolari dei poteri e delle responsabilità datoriali per le sedi del polo Eur, membri.
3. La delegazione datoriale incaricata della contrattazione in sede territoriale presso le strutture decentrate del Ministero è costituita dai dirigenti degli uffici territoriali operanti nella circoscrizione individuata come sede di contrattazione di posto di lavoro.
4. Il presidente e i membri della delegazione datoriale di cui ai precedenti commi possono essere rappresentati da propri delegati.
5. Le attività della delegazione datoriale sono sottoposte a verbalizzazione e sono rese note per le pronte esigenze informative a tutto il personale dell'Amministrazione.
6. Il presente annulla e sostituisce il precedente decreto in data 17 febbraio 2014.

Roma, li 12 GIU. 2018

IL MINISTRO
